

## ALLEGATO A

### BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie; resta inteso che i cani affetti da sospetta patologia infettiva/diffusiva vanno ospitati in locale predisposto, riservato per le quarantene, sino a parere liberatorio del veterinario competente;
- b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- d) la preparazione e la somministrazione giornaliera dei pasti ai cani ricoverati;
- e) la pulizia e disinfezione dei box, delle aree esterne ed interne del canile;
- f) l'approntamento e la prestazione di servizi veterinari, mediante apposito convenzionamento; la somministrazione di farmaci, secondo le disposizioni impartite dai medici veterinari; l'ausilio a tutte le attività veterinarie, anche in caso di emergenza o di particolare necessità (art. 20 - L.R. 27/2000);
- g) le procedure successive all'eventuale decesso dei cani, ivi compresa la termodistruzione delle carogne;
- i) la custodia, sorveglianza, gestione tecnica e amministrativa della struttura, l'apertura al pubblico, i rapporti con l'utenza, la tenuta dei registri di entrata e uscita dei cani, l'indicazione di eventuali malattie e dei provvedimenti sanitari adottati- orario minimo di apertura giornaliera al pubblico, valutato in tre ore; sarà dovere del Gestore comunicare, alle autorità competenti ed ai Comuni associati, gli orari di presenza in struttura degli operatori;
- j) l'accettazione dei cani, e la conseguente attivazione per la ricerca degli eventuali proprietari, mediante l'utilizzo del programma gestionale di anagrafe canina fornito dalla RER;
- m) l'affidamento degli animali custoditi, previa autorizzazione del Comune a cui è in carico il cane e successivamente il controllo preventivo al passaggio all'adozione definitiva. Si precisa che l'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, residenti in località ubicate in un massimo di 300 Km dalla struttura;
- l) il reperimento di scorte alimentari, di materiale di medicazione e di tutto il materiale d'uso necessario per il funzionamento ordinario della struttura;
- m) le comunicazioni mensili al Servizio Veterinario dell'Azienda USL in merito alla

popolazione canina;

n) la Dislocazione dei cani in esubero su altre strutture, con spese a carico e gestite direttamente dal Comune di pertinenza;

o) l'introito e la contabilizzazione - rendicontazione di contributi volontari di privati ed altre entrate.

p) le esecuzioni di manutenzioni ordinarie alle attrezzature e alle strutture;

q) le ulteriori attività correlate alla gestione del canile, volte ad assicurare la custodia degli animali in condizioni igienico – sanitarie come da normativa, nonché il mantenimento del benessere degli stessi;

r) il pagamento delle utenze luce-gas-acqua (**l'acqua attualmente fornita con un servizio di autocisterna**) e di ogni altro onere relativo alle prestazioni

richieste nonché alla tenuta in stato ottimale della struttura e delle attrezzature affidate, sono escluse le manutenzioni straordinarie;

Il Gestore ha l'obbligo di indicare ai committenti il nominativo del Veterinario Responsabile dell'assistenza agli animali (art. 20, comma 2 - LR 27), nonché responsabile della gestione dei farmaci.

Il Gestore ricorre all'utilizzo di personale nel rispetto dei vigenti C.C.N.L. e decentrati integrativi, delle disposizioni normative in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul luogo di lavoro.

Potranno essere impiegati nell'espletamento del servizio anche uno o più volontari che dovranno essere identificati in un apposito registro.

Il Gestore dovrà sottoscrivere un'apposita e idonea polizza assicurativa per danni civili verso terzi provocati dai cani, dai volontari e/o dagli operatori o dallo stesso gestore (L. n° 266/91), tali da esonerare il Comune capofila da qualsiasi tipo di responsabilità.

Inoltre, il Gestore dovrà stipulare una polizza di assicurazione sugli infortuni a favore di volontari ed operatori, con massimali non inferiori a € 750.000,00, in caso di morte, a € 500.000,00 in caso d'invalidità permanente.

Il Gestore coordinerà, organizzerà e regolerà l'accesso al canile dei volontari in base alle normative vigenti.

Il Gestore provvederà, in collaborazione con i Comuni in convenzione, ad intraprendere azioni di promozione e informazione.

a) svolgere campagne di lotta al randagismo in stretto rapporto con gli Enti locali ed in sintonia con le norme sancite dalla L.R. 27/2000;

- b) organizzare attività di cinoterapia, attraverso collaborazioni con strutture professionali e volontaristiche;
- c) istituzione di progetti didattici organizzati con le scuole primarie e secondarie dei comuni in convenzione.
- d) cicli d'incontri teorici e pratici rivolti ai proprietari dei cani per la corretta gestione degli stessi.
- e) campagne di sensibilizzazione sul tema delle adozioni di cani cuccioli e adulti.
- f) conferenze volte a sensibilizzare o informare sull'elaborazione del lutto animale, sulle campagne di sterilizzazione e conseguente controllo delle nascite.